

**Circolare - 13/07/2016 - Prot. n. 15908 - Esami integrativi orali per estensione E**

**OGGETTO: Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria BE da parte di candidati che hanno conseguito la categoria B sostenendo la prova di teoria anteriormente al 1 dicembre 2013 o per il conseguimento delle categorie C1E, CE, D1E, DE da parte di candidati che hanno conseguito rispettivamente le categorie C1, C, D1, D sostenendo la prova di teoria anteriormente al 2 marzo 2015.**

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 prevede l'unificazione dei programmi delle prove di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B e BE.

Di conseguenza, tenuto conto anche delle successive disposizioni amministrative emanate da questa Direzione, **l'esame di teoria per il conseguimento della categoria B sostenuto posteriormente al 1 dicembre 2013 è valido anche per successivo conseguimento della categoria BE.**

Parimenti, in forza del decreto ministeriale 8 gennaio 2013 e delle successive disposizioni amministrative, di questa Direzione, **l'esame di teoria per il conseguimento delle categorie C1, C, D1 e D, sostenuto a partire dal 2 marzo 2015, è valido anche per il successivo conseguimento rispettivamente delle categorie C1E, CE, D1E e DE.**

Ad oggi, dunque, chi ha conseguito la patente di categoria B sostenendo l'esame di teoria anteriormente al 1 dicembre 2013, ovvero chi ha conseguito le categorie C1, C, D1 e D sostenendo l'esame di teoria anteriormente al 2 marzo 2015, per conseguire rispettivamente le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE, deve sostenere un esame di teoria orale su un numero ristretto di argomenti quali: limiti di traino, organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio, stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli.

Tanto premesso, al fine di razionalizzare le sedute d'esame, si dispone che, **a far data 1 ottobre 2016**, il suddetto esame di teoria orale per verificare la conoscenza, da parte del candidato, degli argomenti connessi alla guida di un veicolo cui è agganciato un rimorchio, venga svolto nel corso della prima fase della prova pratica.

Il Direttore Generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli

### **Le circolari di mezza estate per chiarire e semplificare**

**Portano la data del 13 luglio 2016 due circolari molto importanti per il settore autoscuole, la n. 15908 e la n. 15909, che chiariscono alcuni punti rimasti poco comprensibili fino a oggi.**

La circolare **n. 15908 del 13 luglio 2016** ha fatto il punto sulla situazione degli esami integrativi per l'estensione E, che dopo l'ingresso dei quiz informatizzati per le patenti superiori nel marzo 2015, si era fatta ancora più complicata. Nello stesso tempo ha stabilito a chiare lettere di **razionalizzare tali esami integrativi facendoli sostenere nello stesso giorno della seduta dell'esame pratico.**

Con la circolare n. 15908 si ribadisce che l'esame integrativo orale deve essere sostenuto da:

- chi ha sostenuto l'esame di teoria per la patente B prima del 1 dicembre 2013, e vuole ottenere l'estensione BE
- chi ha sostenuto l'esame di teoria per le patenti C1, C, D1 e D prima del 2 marzo 2015, e vuole ottenere l'estensione C1E, CE, D1E o DE

**Dal 1 ottobre 2016 tale esame integrativo sarà considerato come preliminare all'esame pratico, da organizzare nella stessa sessione. Al candidato verranno sottoposte domande relative alla guida di un veicolo cui è agganciato un rimorchio.**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,**  
**GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
**Direzione generale per la motorizzazione**  
**Divisione 5**

Prot. n. 21276/23.3.5

Roma, 28 settembre 2016

**OGGETTO: Prova orale di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria BE da parte di candidati che hanno conseguito la categoria B sostenendo la prova di teoria anteriormente al 1 dicembre 2013.**

Con circolare 15908 del 13 luglio 2016, la scrivente Direzione Generale ha disposto che la prova di verifica delle conoscenze integrativa per il conseguimento della categoria BE da parte di chi ha sostenuto la prova di teoria anteriormente al 1 dicembre 2013, si svolge in forma orale nel corso della prima fase della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

Al fine di uniformare, sul territorio nazionale, detta prova di verifica, e per evitare situazioni di disparità di trattamento tra i candidati, la prova in oggetto deve essere svolta ponendo al candidato una domanda per ognuno degli argomenti sotto riportati. Il candidato che risponde positivamente alle domande continua la prima fase della prova pratica d'esame per il conseguimento della categoria BE.

Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della categoria BE (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei quiz per il conseguimento della categoria B) che mirano ad accertare la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria.

**1) Limiti di traino - Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio**

Rapporto di traino

Principi di funzionamento del freno a inerzia

Organi di frenatura presenti sul rimorchio Collegamenti tra motrice e rimorchio

**2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli**

Sistemazione del carico nel rimorchio

Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata

Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio

Comportamenti del complesso in curva

**3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare**

Assicurazione per rischio statico

Limiti di guida della categoria BE

Traino di caravan

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
dott. arch. Maurizio Vitelli



Pubblicato il : 11/05/2016

Tags: Circolari Ministeriali

**Circolare - 11/05/2016 - Prot. n. 11141 - Rimorchio con patente speciale**

**OGGETTO: Massa rimorchiabile con patente di guida speciale.**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

DIVISIONE 5

Prot. 11141

Roma, 11 maggio 2016

Oggetto: Massa rimorchiabile con patente di guida speciale.

Da molti Uffici Motorizzazione Civile sono stati richiesti dei chiarimenti in ordine al conseguimento della patente di guida speciale per veicoli che trainano rimorchi.

Al riguardo, si evidenzia che, in materia, la legge 29 luglio 2015, n. 115, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2015, ha apportato, modificando il comma 10 dell'art. 116 del codice della strada, un'importante innovazione.

Occorre premettere che la modifica normativa è stata determinata da un intervento della Commissione europea che ha imposto all'Italia, con procedura PILOT 7070/2014/MOV, di eliminare la limitazione, per i titolari di patente di guida speciale, di condurre rimorchi.

Conseguentemente, al fine di adeguare la normativa italiana alle disposizioni comunitarie, l'art. 11, comma 2, lettera b), della predetta legge 115/2015 ha eliminato ogni limite di massa rimorchiabile e, di conseguenza, è possibile procedere al rilascio delle patenti speciali delle categorie BE, C1E, CE, D1E, DE.

Il conseguimento della patente delle suddette categorie è comunque subordinato alla verifica della capacità del candidato di poter effettuare le prove previste espressamente dai punti 7 e 8 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE, in particolare l'aggancio e lo sgancio del rimorchio dalla motrice.

Il Direttore Generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli